

Disegno di legge n. 1883, D.L.76/2020 o Decreto semplificazioni.
Uffici di presidenza delle Commissioni riunite
Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato

Il Contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata

LA PREMESSA

Confimi Industria lo ha sottolineato in ogni occasione di confronto e lo ha annotato in ciascuno dei contributi presentati da febbraio u.s. a oggi: non si può certo dire che l'impegno del Governo sia mancato in questi mesi di emergenza; tuttavia si è trattato di un agire spesso caotico, a volte farraginoso.

Innumerevoli i provvedimenti contenenti misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 pubblicati in Gazzetta Ufficiale. A questi, vanno aggiunte le circolari di Ministeri, Agenzie, Inps e INAIL, le FAQ distribuite sui siti dei vari Ministeri per non parlare di tutte le Ordinanze di Regioni e Province autonome.

La situazione non è semplice e non è stata semplice, e certamente è stata complicata dalla macchina statale, resa ancora più complessa dalla burocrazia che complica, rallenta e talvolta ha impedito di mettere in pratica alcune delle misure previste.

E se la difficoltà è stata riscontrata da chi i provvedimenti li ha disegnati, tanto più è stata vissuta per chi le misure le ha adottate e rispettate. Cittadini e imprese.

Confimi Industria ha quindi accolto con favore la decisione del Governo di prevedere un "osservatorio delle associazioni imprenditoriali" quale strumento di supporto delle Amministrazioni per la gestione delle procedure complesse rivolto alla riduzione dei tempi di adozione dei provvedimenti, alla misurazione e alla pubblicazione dei tempi.

Il problema della burocrazia - enfatizzato da ogni nuovo Governo - non riesce a subire un cambio di passo: deve essere acquisito, e la situazione emergenziale che stiamo vivendo potrebbe essere il là del cambiamento, che la Pubblica Amministrazione non possa - senza eccezioni - chiedere documenti già in suo possesso, ricomprendendo nel concetto di PA sia quella centrale che territoriale di qualunque tipo, ivi incluse Agenzie, Autorità, Enti ed Organismi controllati o comunque vigilati.

Lo abbiamo detto e ripetuto in passato e lo facciamo ancora una volta – auspicando tra l'altro nei fondi in arrivo dall'Europa - la burocrazia deve cambiare passo permettendo immediatamente che lo Stato paghi i suoi debiti alle imprese e che si dia slancio alle opere infrastrutturali.

I problemi sull'erogazione della cassa integrazione e sulla concessione di liquidità alle imprese che ne hanno fatto domanda alle banche sono già stati ampiamente dibattuti per la negatività che li hanno contraddistinti.

La direzione corretta sembra essere raccolta nel piano "Proteggiamo il futuro" che individua nel principio "once only" questa necessità. È di certo un primo passo, ma è ora di agire in deroga alla burocrazia, di valorizzare le autocertificazioni e il meccanismo di tacito assenso e procedere con i controlli ex post, sanzionando chi sbaglia.

Oggi però ci troviamo di nuovo tra le mani un decreto che non lascia molto spazio al nome che porta: 61 pagine e oltre 80 tabelle orientate per lo più al facilitare il lavoro degli uffici piuttosto che all'indirizzo di cittadini e imprese.

Scenderemo nel dettaglio nelle pagine successive. Vorremmo tuttavia porre l'attenzione su alcune misure che, a nostro avviso, avrebbero potuto essere maggiormente incisive, definite in ordine perentorio e non lasciate alle ordinarie trafale.

Nel DL Semplificazione troviamo infatti, norme volte alla misurazione della durata dei procedimenti; una piena efficacia del silenzio\assenso che però diviene monca perché rimane il potere di annullamento d'ufficio; un generico impulso all'autocertificazione; un iter amministrativo indipendente - limitatamente ad alcune materie - dall'acquisizione di altra amministrazione coinvolta; l'aggiornamento, entro l'anno, dei termini per i procedimenti amministrativi ma solo di quelli statali; conferenze di servizi in via abbreviata ma solo fino al 31 dicembre del 2021; garantire l'"Agenda per la semplificazione" per il prossimo triennio; fast-track per procedimenti di valutazione di impatto ambientale (Via) ma con Commissione Speciale Cnr, Enea, Ispra, Iss.

Come affrontare la semplificazione in tema di appalti? Si procederà con affidamento diretto fino a 150.000 euro e con 5 inviti fino a 350.000 euro, con 10 inviti fino a 1.000.000, con 15 inviti - sia pure a rotazione - fino alla soglia comunitaria di 5.300.000 di euro di lavori.

Più che di semplificazione, sembra una sottrazione al mercato e alla trasparenza, probabilmente dovuto alla manchevolezza delle Stazioni appaltanti di unificarsi e di attrezzarsi.

Preoccupazione inoltre desta la volontà di prolungare la modalità di smart working per i dipendenti della pubblica amministrazione. Del resto è la stessa analisi del Ministero della PA a registrate come gli italiani - in quest'ultimo periodo - abbiano lamentato una burocrazia lenta nei processi di elaborazione pratiche e una poca chiarezza. Stessi problemi evidenziati da 1 imprenditore su 3 del nostro sistema industriale come da recente indagine dalla nostra Confederazione.

Purtroppo oltre all'assenza di provvedimenti - ritenuti impopolari - di controllo e verifica sui dipendenti in smart working si devono fare i conti con la scarsa digitalizzazione dell'intera infrastruttura.

Giudizio diverso per le misure sulla semplificazione urbanistica - in attesa della revisione complessiva della relativa Legge ad opera dell'apposito gruppo di lavoro del Mit - e sulla semplificazione della "Nuova Sabatini", appunto perché risulta semplice.

PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE E DI SOSTEGNO DEL CICLO ECONOMICO ATTRAVERSO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Accorgimenti per contrastare, grazie alla fattura elettronica, il rischio di fallimento sistemico delle imprese, dell'usura e delle mafie (il baratto finanziario)

In merito alla fattura elettronica vorremmo attirare piuttosto l'attenzione sulla straordinaria opportunità che potrebbe offrire la fatturazione elettronica introdotta in Italia dal 2019.

A causa della pandemia Covid-19 l'instabilità finanziaria sarà inevitabilmente ancora più elevata di quanto non lo sia cronicamente in Italia. "Il tributo che dovrà pagare l'economia reale sarà rilevante, per i lavoratori e per le imprese" sono parole del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco¹ e questa eccezionale situazione - ha aggiunto - richiede **azioni da intraprendere a tutti i livelli**.

Le misure introdotte con i decreti di questi mesi non saranno mai sufficienti ed in ogni caso, c'è da osservare, l'enorme sforzo per il sostegno, fra le altre, della liquidità con garanzie a carico dello Stato (e quindi della collettività) trascinerà effetti problematici per generazioni e generazioni; è prevedibile infatti che molti non riusciranno a ripartire e a rimborsare prestiti nuovi e vecchi. In autunno la situazione è prevedibilmente destinata a degenerare anche per l'effetto dei processi recessivi che si stanno innescando a livello internazionale.

Che fare allora? Da quanto è emerso in questi mesi una ricetta inequivocabile non ce l'ha nessuno. L'Italia, però, ha la **fatturazione elettronica XML** (quasi) generalizzata **che tutti gli altri Paesi non hanno**. La fatturazione elettronica, nata da esigenze ed obiettivi erariali, **potrebbe diventare elemento di competitività per il nostro fragile sistema economico** che, per tanti motivi, cresce meno degli altri da almeno 20 anni. Si consideri l'esemplificazione che segue e si noti quali potrebbero essere i benefici per l'economia indigena se Sdl/AdE ponessero in evidenza le relazioni fra creditori e debitori proponendo, a chi vorrà, **compensazioni multilaterali volontarie** (crediti e debiti commerciali) ex art. 1252 cc.

ESEMPIO

ALFA è debitore di BETA per € 200; BETA è debitore di GAMMA per € 300; GAMMA è debitore di ALFA per € 100.

ALFA		BETA		GAMMA	
...
Cr.vs Gamma	(D) 100	Cr.vs Alfa	(D) 200	Cr.vs Beta	(D) 300
Db.vs Beta	(A) 200	Db.vs Gamma	(A) 300	Db.vs Alfa	(A) 100
...

Attraverso una compensazione multilaterale di € 100 ALFA rimane debitore di BETA per € 100 (anziché 200), BETA di GAMMA per € 200 (invece di € 300) e GAMMA verso ALFA per zero (ma vede ridotto il proprio credito verso BETA da € 300 a 200).

¹ In un intervento del 17 aprile al 101° Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e dell'Fondo Monetario Internazionale (Fmi) a Washington.

ALFA		BETA		GAMMA	
...
Cr.vs Gamma	(D) 100 0	Cr.vs Alfa	(D) 200 100	Cr.vs Beta	(D) 300 200
Db.vs Beta	(A) 200 100	Db.vs Gamma	(A) 300 200	Db.vs Alfa	(A) 100 0
...

Nel nostro esempio, tutti riducono la propria esigenza di ricorso al credito bancario per 100; GAMMA non avrà bisogno di liquidità (i suoi debiti si azzerano); a BETA servono solo 200 (non più 300) o addirittura zero quando GAMMA gli bonifica i 100 residui. In altri termini, invece di bonifici (con relativa esigenza di liquidità o finanziamenti) per 600 (200+300+100), a chiudere queste operazioni ne potrebbero bastare la metà ossia 300 (0 +100+ 200). Se poi inseriamo altre compensazioni multilaterali che BETA e GAMMA dovessero poter effettuare con YPSILON ... l'importo potrebbe ridursi ulteriormente².

Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato dalla presenza per il 99% di PMI di cui il 95% sono peraltro microimprese (meno di 10 addetti) che occupano il 46% degli addetti e che non delocalizzano (semplicemente perché sono troppo piccole per farlo); quest'ultime non sono quotate e pertanto non sono scalabili da investitori esteri³ e questo – mai come oggi - è un aspetto da tutelare. Le piccole imprese sono però cronicamente più fragili dal punto di vista dell'accesso al credito ed un sistema di compensazione multilaterale dei crediti e debiti commerciali potrebbe sopperire significativamente a detta criticità generando un **effetto leva nella circolazione di beni e servizi anche in mancanza di liquidità**. Va da sé, ovviamente, che il tutto funzionerebbe in modo generalizzato indipendentemente dalla dimensione aziendale generando quindi benefici anche alle **imprese nazionali** di più rilevanti dimensioni.

La crescita dell'economia italiana è ferma da troppo tempo e mai come ora, in piena fase recessiva, **servono scelte innovative**. Le potenzialità della fatturazione elettronica XML sono in grado di agevolare, in modo semplice, un processo virtuoso che permetterebbe di sopperire ora, come in futuro, alle criticità nell'accesso al credito⁴ garantendo, nel B2B, significativi volumi nella circolazione di merci e servizi anche in mancanza di liquidità.

In **Portogallo** il Governo ha introdotto a fine 2019 un decreto (Decreto-Lei n. 9 150/2019)⁵ “al fine di sostenere misure che garantiscano una maggiore efficienza nell'estinguere i debiti di individui e persone giuridiche (dotati di “numero di identificazione fiscale”) evitando così l'uso di meccanismi di debito e riducendo l'esistenza di crediti deteriorati”.

Evidenziamo che in **Italia**, nel settore privato, esiste già qualche realtà circoscritta⁶ che consente, a chi aderisce al servizio, di effettuare le suddette compensazioni multilaterali. Va da sé, tuttavia, che per incidere significativamente a livello macroeconomico nazionale è necessario un utilizzo massivo

² Si consideri che nel 2019 (primo anno di applicazione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica XML) sono state trasmesse al SdI ben 2.054.000.000 di fatture di cui il 55% relative ad operazioni B2B.

³ Sono noti al riguardo gli allarmi lanciati anche dal Copasir.

⁴ Criticità dettate da regole - scritte da altri - che da troppo rendono le nostre imprese vittima di complesse regole di finanza e rating che non tengono conto delle caratteristiche del nostro sistema economico.

⁵ <https://dre.pt/home/-/dre/125179224/details/maximized>

⁶ www.compensiamo.it

che è quello che potrebbe avvenire attraverso l'implementazione del portale F&C dell'Agenzia delle Entrate (in subordine potrebbero essere valutate soluzioni private soggette a monitoraggio pubblico).

Dovrebbe trattarsi, a nostro giudizio, di un servizio ad "accesso convenzionale" (chiaramente facoltativo) dove:

- l'Agenzia delle Entrate propone a chi aderisce l'esistenza delle suddette relazioni **non assumendo ovviamente alcuna responsabilità "certificativa"** dei debiti/crediti risultanti dalle fatture elettroniche degli operatori;
- gli operatori saranno liberi di aderire alla compensazione multilaterale dove ognuno sarà controllore dell'altro;
- la compensazione **si perfezionerà solo laddove tutti aderiranno alla proposta** concatenata.

Nulla che impatti, ovviamente, sugli ordinari obblighi di fatturazione (nessuna deroga all'articolo 11 del DPR 633/72), contabilizzazione e liquidazione delle imposte ma **un servizio "aggiuntivo" dell'AdE rispetto a quelli oggi esistenti** che parte dalla base dati FE di cui l'amministrazione già dispone.

Un servizio di autogestione che – **grazie alla Fatturazione Elettronica XML** - riduca nel B2B la dipendenza delle imprese manifatturiere e commerciali dalle esigenze di credito bancario.

Tale sistema ridurrà anche i pretesti di chi userà la crisi per non pagare a prescindere (cose già successe nel 2008 e 2012 e che già si sono verificate anche lo scorso marzo). A tal ultimo riguardo molto utile potrebbe essere anche l'introduzione del **recupero immediato dell'Iva** in generale su qualsiasi insoluto nel B2B di forniture risultanti da fattura elettronica. Con il sistema delle note di variazione Iva (sempre in fatturazione elettronica) si concederebbe infatti al fornitore un'efficace arma di deterrenza per incassare il proprio credito pena la possibilità di attivare il recupero quantomeno dell'Iva sul non incassato con obbligo del cessionario/committente di riversare l'Iva detratta pur non avendola pagata.

Entrambe le proposte (per i motivi indicati in allegato) non richiedono a nostro giudizio particolari coperture finanziarie ma esclusivamente l'implementazione della piattaforma già in vigore per la fatturazione elettronica.

Proponiamo due possibili interventi normativi per introdurre, come norma primaria, quanto sopra espresso. Il tutto andrebbe poi essere dettagliato, in tempi celeri, con appositi provvedimenti attuativi.

Testo possibile emendamento per l'introduzione del **"baratto finanziario"** ossia la compensazione **multilaterale crediti e debiti commerciali**.

Nell'articolo 4 (semplificazioni amministrative e contabili) del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, in calce, è aggiunto il seguente comma.

A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e ss. del Codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al Registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'emendamento prevede l'implementazione della piattaforma "Fatture e Corrispettivi", gestita dall'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire agli operatori residenti o stabiliti di effettuare **compensazioni, in modalità anche multilaterale, dei propri debiti e crediti commerciali** relativi a **forniture interne documentate da fattura elettronica** emessa a norma dell'articolo 1 del D.lgs. 127/2015 e relative disposizioni attuative; in questo modo potranno essere significativamente ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario.

Si ritiene **non siano necessarie coperture erariali** poiché la gestione e l'implementazione della piattaforma (SdI) di gestione della fatturazione elettronica è già finanziata da precedenti provvedimenti (legge di bilancio 2018).

Accorgimenti per favorire il rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori B2B (gestione Iva sugli insoluti e note di variazione)

A tal ultimo riguardo molto utile potrebbe essere anche l'introduzione del **recupero immediato dell'Iva** in generale su qualsiasi insoluto nel B2B di forniture risultanti da fattura elettronica. Con il sistema delle note di variazione Iva (sempre in fatturazione elettronica) si concederebbe infatti al fornitore un'efficace arma di deterrenza per incassare il proprio credito pena la possibilità di attivare il recupero quantomeno dell'Iva sul non incassato con obbligo del cessionario/committente di riversare l'Iva detratta pur non avendola pagata.

Testo possibile emendamento per il **Recupero Iva fallimenti e insoluti nel B2B**

All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica".

Gli operatori necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento oltre a maggiore equità nel rapporto fisco contribuente. La proposta propone di sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del dPR n.633/72 limitatamente al B2B (cioè solo fra operatori soggetti Iva). Per la parte degli insoluti ordinari **non serve copertura** (perché il recupero Iva del fornitore diventa automaticamente debito Iva del cessionario) e, a regime, la procedura ageverà la riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti. L'intervento è opportuno anche per evitare una possibile infrazione comunitaria rispetto all'attuale disciplina che consente al creditore il recupero solo a fine fallimento (l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea). Il fatto di consentire al fornitore, in termini generali (cioè anche per un semplice insoluto), di emettere nota di variazione Iva (sfruttando i **margini concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE**) obbligando conseguentemente il cessionario business a riversare l'Iva precedentemente detratta, produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché: (i) ageverà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori; (ii) consentirà all'Erario di insinuarsi fin da subito sul cliente debitore per l'Iva non pagata al proprio fornitore (oggi quest'Iva – a fine fallimento – diventa invece inesorabilmente perdita erariale).

Estensione dell'utilizzo del sistema della compensazione orizzontale (F24) ai crediti verso la PA

Si propone il seguente emendamento al fine di risolvere il problema dei cronici ritardi dello Stato nei pagamenti delle forniture del settore privato documentate da fattura elettronica.

Nell'articolo 4 (semplificazioni amministrative e contabili) del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, in calce, è aggiunto il seguente comma.

Le imprese e i professionisti titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, comma 1 e comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/72 derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizio documentate tramite fattura elettronica di cui all'art. 1, co.209 ss., della L. 244/2007 o all'articolo 1 del D.lgs. n. 127/2015, possono optare per l'utilizzo del credito certo, liquido ed esigibile ai fini del versamento unitario in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione in luogo del pagamento va esercitata, per il singolo credito, attraverso apposita piattaforma collegata al Sistema di Interscambio entro il termine individuato con Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione tenendo conto delle esigenze di aggiornamento della Piattaforma di

Certificazione dei Crediti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'emanazione delle disposizioni attuative è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal decreto di cui al periodo precedente. Per le suddette compensazioni non si applicano i limiti di cui all'articolo 53 della legge 24 dicembre 2017, n. 244, né quelli di cui all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In Italia è già attivo un collaudato sistema di compensazione multilaterale fra crediti e debiti erariali, contributivi e altri enti (anche locali), ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/97 (sistema del modello F24).

Dal 06/06/2015, per le forniture verso la generalità delle PA (B2G), è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3/4/2013, in attuazione delle previsioni dell'art. 1, co.209 ss., della L. 244/2007. Dal 01/01/2019 l'utilizzo di detta piattaforma è diventato obbligatorio in modo pressoché generalizzato (con esclusione dei soli forfettari) anche per la fatturazione elettronica (B2B e B2C) fra soggetti residenti o stabiliti per l'effetto dell'articolo 1 del D.lgs. 127/2015.

L'emendamento prevede la possibilità per il soggetto passivo Iva che vanta crediti di fornitura, documentati da fattura elettronica, verso soggetti considerati più affidabili (fra i quali le PA) dal legislatore e già individuati attraverso l'articolo 17-ter del DPR 633/72 (soggetti verso i quali, fino al 30/6/2020, è prevista l'applicazione dello split payment), di optare per la riscossione degli stessi attraverso il sistema della compensazione orizzontale previsto dall'articolo 17 del D.lgs. 241/97.

Detto sistema è peraltro già operativo per la compensazione di suddetti crediti con debiti per cartelle esattoriali come previsto dall'articolo 12, comma 7-bis, del D.L. 145/2013 secondo modalità estese di anno in anno e, da ultimo, dall'articolo 37, comma 1-bis, del D.L. 124/2019 anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. **L'emendamento si prefigge quindi di estendere detto sistema a tutti i versamenti eseguibili dal contribuente attraverso il modello F24.**

Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è prevista l'individuazione del termine entro il quale il creditore deve esercitare l'opzione anche al fine di garantire un tempestivo aggiornamento della piattaforma PCC. Le disposizioni attuative sono demandate ad apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Alle compensazioni effettuate con l'utilizzo dei crediti commerciali non trovano applicazione le limitazioni previste dal plafond generale di € 700.000 (elevato a 1.000.000 dall'articolo 147 del D.L. 34/2020) né di quello di € 250.000 previsto per i crediti speciali.

Rimborso Iva prioritario per le imprese che esportano ed emettono fattura elettronica

Si chiede l'introduzione del rimborso del credito Iva prioritario, entro 20 giorni e senza richiesta di documentazione e garanzie fideiussorie, per chi emette fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 127/2015 verso controparti non residenti (ad esempio per esportazioni, cessioni intracomunitarie o lavorazioni) per l'importo figurativamente corrispondente all'Iva non dovuta su dette operazioni.

Il settore delle "esportazioni" a seguito del coronavirus, anche per l'effetto di improprie comunicazioni diffuse in queste settimane, dovrà lottare per anni prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto internazionale. È fondamentale pertanto individuare quanto prima una serie di

misure a sostegno del "made in Italy" partendo dall'eliminazione di qualsiasi ostacolo interno alle imprese che "esportano". In tal senso va quindi immediatamente riconosciuto il rimborso immediato dei crediti Iva che normalmente vengono accumulati da chi esporta.

ALTRE SEMPLIFICAZIONE PER RIDURRE IL PESO BUROCRATICO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ED I PROBLEMI DI LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Compensazioni orizzontali F24

Aumentare (almeno a € 15.000) l'attuale limite di € 5.000 (articolo 17 comma 1 D.lgs. 241/97) oltre il quale per le compensazioni orizzontali è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione redditi, Irap o Iva di riferimento.

Aumentare (almeno a € 30.000) l'attuale limite di € 5.000 (art. 10 D.L. 78/2020 e art. 1 co.574 L.147/2013) che impone l'apposizione del visto di conformità previsto per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali.

La situazione di emergenza impone di allentare i limiti attualmente previsti per le compensazioni orizzontali.

Abrogazione ritenuta 8% di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010

Testo possibile emendamento

Abrogazione ritenuta 8% ristrutturazioni

"A decorrere dalla data da di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010⁷ non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. 127/2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n. e data della fattura elettronicamente emessa dal fornitore.

Le motivazioni che spinsero il legislatore a introdurre la ritenuta di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010 (oggi 8%) sono venute meno a seguito dell'entrata in vigore, dal 1/1/2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica, infatti, è venuto meno il rischio che il fornitore emetta fattura, per agevolare la detrazione del cliente, senza poi inserirla fra i ricavi, compensi e volume d'affari delle proprie dichiarazioni (Redditi, Irap e Iva).

La figura di sostituto d'imposta esercitata da Banche, Poste e Intermediari finanziari, non risulta quindi più necessaria laddove il fornitore abbia emesso fattura elettronica a norma del D.lgs.

⁷ **D.L. 31 maggio 2010, n. 78 [c.d. "Decreto anticrisi"] Art. 25 Contrasto di interessi.** 1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

127/2015. L'esonero da ritenuta per le fatture emesse in modalità elettronica spingerà anche chi non è obbligato (ad esempio i soggetti forfetari) ad adottare tale modalità in via facoltativa. Per i motivi suddetti non sono richieste coperture erariali. L'eliminazione di tale obbligo assorbe altresì la disparità di trattamento a danno dei fornitori residenti rispetto a quelli non residenti che non subiscono le ritenute in oggetto.

Stop (o quantomeno rinvio di 3 anni) della disciplina della plastic tax di cui ai commi 634-659 delle L. 160/2019 e della sugar tax di cui ai commi 661-676 della L.160, cit.

Positivo il rinvio al 2021, della decorrenza originariamente prevista ~~a~~per luglio ed ottobre 2020, ma non sufficiente. Ancorché la richiesta sia in controtendenza rispetto alle politiche europee legate al finanziamento del Recovery fund l'attuazione delle misure vanno ulteriormente rinviate per il forte rischio d'impatto ulteriormente recessivo nei settori interessati e perché è semplicemente inopportuno:

- a) che l'Italia anticipi l'introduzione di una norma che potrebbe risultare non conforme o in contrasto con quella europea;
- b) che lo faccia in modo diverso e soprattutto più pesante degli altri Paesi;
- c) che introduca anzitempo nuovi adempimenti prima di averne eliminati molti altri.

Stop alla disciplina del DURF e alla nuova disciplina di cui all'articolo 17-bis del D.lgs. 241/97 (introdotto dall'articolo 4 del D.L. 124/2019)

La norma riguarda i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso.

Questa norma va azzerata - a prescindere dal coronavirus - fermo restando che le disposizioni attuative delineate a inizio febbraio dall'Agenzia delle Entrate (Prov. AdE 6/2/2020 e Circolare AdE 1/E del 13/2/2020) obbligano gli operatori a presentarsi fisicamente agli sportelli per chiedere questo certificato di regolarità fiscale (potenzialmente anche tutti i mesi nonostante il certificato abbia validità di 4 mesi dal rilascio); certificato - attualmente cartaceo - che è pure inutile in quanto facilmente falsificabile da virtuoso a non virtuoso. I fenomeni illeciti vanno contrastati con la Guardia di Finanza e non delegandoli ai committenti creando contrapposizioni e ostilità che portano al blocco - pure legalizzato - dei pagamenti.

Il DURF l'Amministrazione finanziaria se lo può fare da sola; sa chi ha aperto da meno di 3 anni e sa se ha versato quanto dovuto (lo certifica nel DURF); con la fattura elettronica conosce anche il contenuto delle fatture e quindi il tipo di prestazioni. I dati che il datore di lavoro (appaltatore, subappaltatore o affidatario) deve dare al committente in merito ai dipendenti impiegati (nominativi, ore, retribuzioni, ritenute, ecc.) violano altresì il principio del GDPR sulla minimizzazione nel trattamento dei dati personali e su questo non vi possono essere dubbi.

Stop alla disciplina degli ISA di cui all'articolo 9-bis del DL. 50/2017

Non v'è dubbio che la fase recessiva innescata da Covid-19 rappresenta per interi settori condizioni tali da configurare la non normalità del periodo d'imposta in questione; opportuno quindi mettere in quarantena lo strumento quanto meno per l'intero 2020 introducendo elementi di

semplificazione massiva in tal senso. Le disposizioni introdotte per gli ISA dall'art. 148 del D.L. 34/2020 sono palliativi di pera facciata.

Stop disciplina società di comodo e in perdita sistemica

Per l'anno 2020, e vanno sterilizzati gli effetti anche sulla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 del D.L. 724/97 ovvero delle società in perdita sistemica a sensi dell'art. 2 commi 36-decies e 36-undecies del D.L. 138/2011.

Stop alla disciplina sull'indeducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR)

Con la disciplina dell'indeducibilità (temporanea) degli interessi eccedenti il 30% del ROL (art. 96 TUIR), dal 2008 è stato spalmato su tutte le piccole imprese, nella forma di società di capitale, un gettito che in precedenza (con la thin cap) era previsto solo a carico delle imprese di più grandi dimensioni (ossia quelle oltre i limiti di applicazione degli studi di settore). La norma presenta elementi paradossali e fortemente iniqui già in situazioni "normali": le banche danno meno credito, ma per l'aumento dei rischi chiedono interessi più alti e su queste componenti le società devono pure anticipare l'IRES all'Erario perché (a causa della crisi) non hanno prodotto un reddito operativo lordo (ROL) sufficiente. L'attuale disciplina è anacronistica già in situazioni "normali" e tanto più a seguito dell'emergenza generata da Covid-19 va abrogata o quantomeno sospesa per alcuni anni.

Stop alle disposizioni attualmente previste in materia di reverse charge dall'articolo 17 comma 6 del dPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare)

La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Va quindi ridotta e semplificata la casistica restituendo la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge.

Stop split payment di cui all'articolo 17-ter prorogato al 30/6/2023

Analogo discorso in merito alla disciplina dello split payment su cui si impone in tutta evidenza il fatto che con il rinnovo della deroga in scadenza lo scorso 30/06/2020 l'Italia è venuta meno due volte con 1) i propri contribuenti (imprese); 2) le promesse fatte alla stessa Unione europea che, altrettanto incredibilmente, ha ciononostante concesso il prolungamento della deroga. Va osservato, infatti, che la sola ipotesi di chiedere una proroga era da rigettare giacché, ricordiamolo bene, lo Stato italiano: (i) si era formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che in funzione dell'estensione in vigore da luglio 2017 fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica - sarebbe stata nel frattempo posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica; (ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l'Italia ebbe altresì a dichiarare che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l'esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.

Semplificazione fatturazione operazioni interne in reverse charge e semplificazione operazioni interessate dalla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat

Laddove non si volesse prendere in considerazione l'ipotesi che, grazie all'avvio della fatturazione elettronica, sarebbe opportuno (in ottica semplificatrice) eliminare l'istituto del reverse charge, si consideri quantomeno l'opportunità di renderlo formalmente analogo allo split payment.

Rappresenterebbe altresì un'apprezzabile semplificazione e razionalizzazione consentire ai contribuenti la possibilità di sostituire la presentazione degli elenchi Intrastat con la fatturazione elettronica, per le operazioni attive, e l'esterometro per quelle passive.

Testo della proposta emendativa

"All'articolo 1 del D.lgs. n. 127/2015, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:

3-quater. *Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3, emesse fino al 31/12/2019, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/72, si considerano assolte alternativamente: a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; b) attraverso l'annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, articolo 25 del DPR n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 possono avvalersi esclusivamente della modalità di cui alla lettera a).*

3-quinquies. *Dal 1° gennaio 2021, ferma restando l'applicazione dell'inversione contabile, le fatture relative alle operazioni di cui al comma precedente vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello split payment, secondo le modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.*

3-sexies. *Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere affinché per le operazioni effettuate dal 1/1/2021 gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-bis per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo."*

Motivazioni

L'emendamento **non richiede coperture erariali** trattandosi di misure procedurali volte a semplificare gli adempimenti in materia di fatturazione elettronica e comunicazioni annesse.

Operazioni in reverse charge interno

L'emendamento, per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-quater**, mira a risolvere la criticità legata al fatto che il cessionario/committente che riceve fatture elettroniche relative ad operazioni in reverse charge non può integrare le fatture stesse (con aliquota ed Iva) come sarebbe richiesto dall'art. 17 comma 5 e dall'art. 74 comma 7 del DPR 633/72. La fattura elettronica non è infatti modificabile pena il venir meno del requisito dell'integrità di cui art. 21 del DPR 633/72. Per risolvere a regime (dal 2020) detta criticità, il **comma 3-quinquies**, prevede che il fornitore emetta fattura esponendo l'Iva secondo modalità simili a quelle attualmente previste dallo split-payment (da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Intrastat

Per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-sexies** dell'art. 1 del D.lgs. 127/2015, si chiede all'Agenzia delle Entrate, di concerto con Agenzia delle Dogane e d'intesa con l'Istat di implementare, a partire dal 2021, le specifiche tecniche della fatturazione elettronica e dello spesometro con i dati (nomenclatura combinata delle merci e codice CPA servizi da agganciare agli articoli) che, laddove introdotti, consentiranno una spontanea e automatica gestione rispettivamente "giornaliera" (per la FE) e mensile (per l'esterometro) dei dati relativi alle operazioni intracomunitarie. Tali accorgimenti potrebbero infatti consentire attraverso la fattura elettronica attiva (codice destinatario XXXXXXX) di evitare non solo l'esterometro (come già prevede il provvedimento AdE del 30/4/2018 § 9) ma anche degli elenchi Intra 1. Dal lato acquisti, invece, non potendo attualmente pretendere fattura elettronica dal fornitore comunitario, l'esterometro integrato potrà egualmente garantire la sostituzione degli Intra 2 unificando quindi (per i mensili) i due adempimenti (esterometro ed Intrastat), a condizione che il cliente trasmetta i dati entro il 25 del mese successivo anziché entro la fine del mese. L'Istat, in questi casi, potrebbe quindi ricevere i dati dall'AdE anche ben prima delle attuali scadenze.

Fattura in valuta estera per operazioni senza Iva (es. esportazioni o servizi internazionali)

L'interpretazione fornita dall'AdE (risposta del 15/01/2019 al videoforum CNDCEC), formalizzata nella **FAQ n. 64 del 19/7/2019**, rende pressoché proibitiva l'emissione di una fattura solo in valuta estera ancorché non imponibile, esente, non territoriale o non soggetta (ossia quando non soggetta ad Iva). Per questioni evidentemente legate ai problemi di conversione del Sistema di Interscambio (Sdi), pur consentendo la selezione di una divisa diversa dall'euro, la FAQ precisa che tale scelta ha validità solo ai fini del totale fattura e non anche delle righe di dettaglio e di riepilogo. Ne consegue l'esigenza (tutt'altro che pratica per i contribuenti) di dover effettuare una doppia indicazione in corpo fattura rendendo peraltro poco leggibile la fattura stessa. La conclusione desta notevole perplessità poiché si pone in contrasto con l'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE ove si legge che *"gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta purché l'importo dell'Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro ..."*. Per risolvere il problema andrebbe ripristinata tale previsione com'era peraltro previsto nell'articolo 21 comma 3 del DPR 633/72 fino al 31/12/2012 (cioè prima delle modifiche introdotte dalla L.220/2012).

Testo della proposta emendativa

"All'art. 21, comma 3, ultimo periodo del d.P.R 633/72 è sostituito con il seguente:

Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e, ai sensi dell'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE, gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta purché l'importo dell'Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso in euro".

Semplificazione esercizio detrazione Iva

Eliminare l'eccezione prevista nell'articolo 1 del dPR n.100/98 (come modificato dal DL 119/2018) per le fatture arrivate entro il giorno 15 gennaio dell'anno successivo.

Testo proposta emendativa

“All’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall’art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le parole *“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”*”.

Motivazioni

La modifica ha l’obiettivo di semplificare e uniformare per l’intero anno solare la gestione dell’esercizio del diritto alla detrazione eliminando l’eccezione che non consente di detrarre, già nell’anno di esigibilità dell’imposta, le fatture ricevute entro il termine del giorno 15 del mese di gennaio dell’anno successivo.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 17/1/2018, la detrazione Iva, secondo i canoni comunitari, è esercitabile alla duplice condizione che: (i) l’imposta sia esigibile ossia relativa ad operazioni effettuate (art.167 Direttiva 2006/112/CE); (ii) che le stesse risultino documentate dal possesso di una regolare fattura (art. 178 Direttiva, cit).

In merito al secondo requisito (possesso della fattura) durante il 2018 si è assistito, in dottrina, a due differenti correnti di pensiero: la prima che riconosceva la decorrenza del *dies a quo* fin dal mese di esigibilità esclusivamente a condizione che il possesso della fattura si fosse perfezionato entro l’ultimo giorno del mese medesimo; la seconda, ispirata a quanto già previsto dal D.P.R. n. 100/98, secondo la quale era invece sufficiente che il possesso si perfezionasse entro i termini della liquidazione Iva di riferimento.

Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno risolto i dubbi in questione meglio specificando la formulazione del D.P.R. n. 100/98 propendendo sostanzialmente per la seconda tesi ossia per la possibilità, entro i termini della liquidazione Iva, di esercitare il diritto alla *“detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”*. La norma tuttavia contiene un’eccezione *“per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”*.

Sul fatto che la detrazione immediata nel mese di esigibilità sia praticabile nei termini delineati dal D.P.R. n.100/98 è sopraggiunto lo scorso 13/11/2018 anche il parere della Commissione Europea (TAXUD C3 D(2018)6177124) in risposta - e a conclusione - della denuncia presentata a maggio 2017 dall’Associazione Nazionale Commercialisti e da Confimi Industria in merito alle presunte violazioni ai principi comunitari (neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività) delle novità introdotte negli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/72 dall’articolo 2 del D.L. n. 50/2017.

La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell’anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) crea inutili complicazioni non più giustificabili a seguito dell’abrogazione, per l’effetto dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017). Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta altresì ai seguenti rischi:

- a) violazione del principio di equivalenza giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione retro indicata) non funziona uniformemente nel corso dell’anno;
- b) violazione del principio di neutralità dell’Iva giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell’anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).

La modifica si prefigge quindi di eliminare difformità di trattamento non più giustificabili a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica. Per i motivi suddetti la norma non richiede coperture giacché le misure introdotte in materia di detrazione dall'articolo 2 del D.L. 50/2017 erano legate alle esigenze di avvicinare la trasmissione dei flussi DTE (dati delle fatture emesse dai fornitori) a quelli del DTR (dati delle medesime fatture trasmesse però dal cessionario/committente ricevute), relative al c.d. spesometro oggi superato.

Rinvio delle disposizioni sugli obblighi di trasparenza su sovvenzioni, contributi e aiuti da fornire in nota integrativa al bilancio ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017, come modificato dall'art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019).

Mancano ancora chiarimenti sufficienti in materia e la disciplina non è prioritaria in questo momento.

Chiarire normativamente che sono meramente formali le tardive emissioni (trasmissioni) delle fatture che rispettano comunque i termini di versamento dell'imposta

L'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs n. 472/97 (norma introdotta in attuazione dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente) dispone che "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".

L'Agenzia delle entrate, però, in più occasioni ha interpretato in modo restrittivo detta disposizione (da ultimo addirittura con il "Principio di diritto AdE n. 23 del 11/11/2019) con il paradosso che un contribuente sarebbe sanzionabile per omessa fatturazione (ancorché in misura fissa da € 250 a € 2.000) per aver trasmesso la fattura in ritardo anche di un solo giorno (16 del mese successivo anziché 15) pur avendo tempestivamente versato la relativa Iva il giorno 16.

MISURE SEMPLIFICATE PER CONTENERE I RISULTATI NEGATIVI DEI BILANCI DELLE IMPRESE

Rivalutazione delle immobilizzazioni attraverso i minori ammortamenti 2020 e 2021

Causa gli effetti provocati dall'emergenza sanitaria Covid-19 l'esigenza delle imprese di ridurre – fermi restando i principi di trasparenza e veridicità del bilancio - l'incidenza dei costi a conto economico 2020 è diffusamente avvertita fra gli imprenditori e addetti ai lavori. Il Codice civile (art. 2426 cc) impone ammortamenti sistematici e i cambiamenti di stima o metodo (quote costanti, decrescenti o per unità di prodotto) nella valutazione delle immobilizzazioni disciplinati dagli OIC non sono vietati ma sicuramente poco agevoli per le imprese di più limitata dimensione (dei citati cambiamenti di stima e dei criteri di ricalcolo, così come degli effetti, bisogna dare conto delle motivazioni nella nota integrativa). L'adozione di dette soluzioni potrebbe altresì rilevarsi nella gran parte dei casi poco significativa. Al contrario è piuttosto diffusa la situazione in cui il valore netto contabile dell'immobilizzazione al 31/12 risulti notevolmente inferiore al valore economico della stessa.

Una soluzione semplice in grado di coniugare tutela informativa agli stakeholders e semplificazione applicativa potrebbe essere rappresentata da una deroga civilistica che consenta la rivalutazione dei beni attraverso la tecnica di un minore ammortamento nel 2020 e 2021.

Testo proposta emendativa

I soggetti che producono reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 attraverso minori ammortamenti laddove il valore effettivo residuo a detta data sia superiore a quello netto contabile. La disposizione è applicabile per il bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per quello successivo previa evidenza della deroga in nota integrativa al bilancio.

Esempio

- Costo storico bene: 1000; Fondo al 31/12/2019: 600; valore netto contabile: 400
- Ammortamento sistematico 2020: 200; valore netto contabile 31/12/2020: 200
- Valore residuo di mercato: 300
- Rivalutazione di 100, in base alla legge di deroga, attraverso minori ammortamenti iscritti nel 2020 solo per 100 (e non per 200)
- Valore residuo rivalutato 31/12/2020: 300
- Se il valore residuo di mercato fosse 500, con la rivalutazione in deroga, non sarebbero operati ammortamenti ed il bene rimarrebbe iscritto al valore dell'anno precedente (400 anziché 200).

La norma proposta non richiede coperture poiché l'Erario non ci rimette nulla.

Capitalizzazione costi di struttura Covid-19

Per le medesime motivazioni sopra indicate è avvertita l'esigenza di poter sospendere (capitalizzare) e ammortizzare in più anni costi di struttura tendenzialmente fissi (ad esempio locazioni, canoni di leasing, canoni assicurativi, ecc.) o il cui sostenimento è comunque necessario al fine di mantenere la potenziale efficienza produttiva nell'auspicio di una ripresa dei volumi; volumi (di fatturato) il cui calo incide negativamente sul risultato d'esercizio. Si prospetta pertanto l'opportunità che il legislatore introduca, per il bilancio 2020 e 2021, una o più misure di deroga in tal senso.